

(N. 1326-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE LAMBERTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 gennaio 1956 (V. Stampati Nn. 1850 e 1922)*

d'iniziativa dei Deputati TRABUCCHI e COLITTO, DIECIDUE, GALATI, VISCHIA,
PITZALIS, D'AMBROSIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1956

Modifiche delle norme sulla libera docenza.

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituto della libera docenza nel nostro Paese è attualmente regolato dalla legge 26 marzo 1953, n. 188, a cui le successive leggi dell'11 giugno 1954, n. 357, e del 5 gennaio 1955, n. 11, hanno apportato alcune modificazioni e integrazioni che lasciano però inalterati i fondamentali criteri a cui quella si ispira. Tali criteri possono così compendiarsi:

1° Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza il candidato deve, salvo eccezioni, essere laureato da almeno cinque anni e dare la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica con titoli integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, sperimentali o scritte.

2° La libera docenza può essere concessa anche per discipline alle quali non corrisponda un insegnamento ufficiale, previo parere delle facoltà e deliberazione del Consiglio superiore. Per tutte le discipline però viene di volta in volta fissato un *numero massimo* di abilitazioni da concedere per ciascuna sessione, *numero che in nessun caso può essere superato*.

3° L'abilitazione è conferita per la durata di un quinquennio, al termine del quale può essere definitivamente confermata: se, per legittimo impedimento, l'abilitato non ha potuto esercitare la libera docenza, il termine di cinque anni può essere prorogato.

In conformità di tali norme il Ministro, nel bando di concorso relativo alla sessione 1955, ha determinato il numero massimo delle abilitazioni da concedere per ciascuna materia. Il bando stesso porta la data del 21 febbraio 1955 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 12 marzo. Un'ordinanza suppletiva del 4 giugno, pubblicata il 13 dello stesso mese, aggiungeva alcune nuove discipline ed allargava il numero massimo delle abilitazioni da conferire in diritto processuale civile, prorogando naturalmente i termini per la presentazione delle domande, ma limitatamente ai casi riguardanti le innovazioni apportate.

Il 19 novembre, con una circolare indirizzata ai Presidenti delle Commissioni giudicatrici, il Ministro richiamava la loro attenzione sulle modalità a cui le Commissioni stesse avrebbero

dovuto attenersi, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Intanto alla Camera dei deputati, in data 27 ottobre 1955, era stata annunciata la presentazione di una proposta di legge, da parte degli onorevoli Colitto ed altri, recante alcune piccole modificazioni alle norme in vigore e precisamente l'abolizione dell'anzianità di cinque anni di laurea per accedere ai concorsi e la fissazione di un numero minimo di tre, nell'ambito del numero massimo, *sempre non superabile*, delle abilitazioni da concedere per ogni singola disciplina. La proposta di legge prevedeva inoltre che tali disposizioni dovessero applicarsi *anche agli esami di abilitazione alla libera docenza in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa*.

Non si vede, del resto, come questo avrebbe potuto esser fatto, soprattutto per quanto concerne la prima delle modificazioni proposte, cioè l'abolizione del quinquennio d'anzianità dopo la laurea.

Più importante, senza dubbio, fu la successiva proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Trabucchi, annunciata alla Camera il 3 dicembre, la quale, cercando una via di mezzo fra il criterio del «numero chiuso», oggi in vigore, e quello, per molti riguardi più logico, del numero aperto, che fu già in vigore fino al 1935, proponeva che si lasciasse alle Commissioni giudicatrici la facoltà di proporre il conferimento della libera docenza ad un numero di candidati superiore del 25 per cento a quello fissato dal bando di concorso. La proposta di legge Trabucchi, come quella Colitto, prevedeva *l'applicazione delle nuove norme anche agli esami di abilitazione alla libera docenza in corso di svolgimento*.

Nel disegno di legge su cui verte il nostro esame odierno, onorevoli Senatori, si stenta a riconoscere i precedenti che abbiamo qui ricordato. Esso infatti non mira a modificare in modo permanente le norme oggi in vigore per il conferimento della libera docenza, ma, rendendo sostanziale quello che nelle proposte su citate era accessorio, si limita a proporre che le condizioni della sessione di abilitazione in corso siano modificate, mentre i lavori delle Commissioni sono quasi conclusi (e già erano molto avanzati e in parte conclusi quando la 6ª Commissione della Camera approvò il pre-

sente disegno di legge, il 20 gennaio), allargando il numero dei posti fissati dal bando di concorso, senza limite per le discipline che hanno a disposizione meno di cinque posti e fino a un massimo del 50 per cento per le altre, con la condizione tuttavia che la libera docenza possa essere conferita ai soli candidati che, oltre il limite dei posti disponibili, siano stati dichiarati idonei all'unanimità dalle Commissioni esaminatrici, e dando facoltà al Ministro di riconvocare le Commissioni stesse che, all'atto dell'entrata in vigore della legge, abbiano concluso i propri lavori, al fine di invitarle, se necessario, a integrare il giudizio.

Il disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, è analogo a quello che fu approvato nel corso della sessione di abilitazione alle libere docenze svoltasi nel 1954, con questa duplice differenza, che la deroga alle norme vigenti allora concessa non era limitata al 50 per cento dei posti, ma abbracciava tutti coloro che le Commissioni avessero riconosciuto idonei, e che quel disegno di legge, approvato definitivamente dalla 6^a Commissione del Senato il 26 maggio 1954, conteneva, accanto a questa norma eccezionale, alcune disposizioni di carattere permanente, sia pure di secondaria importanza.

L'esistenza del citato precedente dà per un certo rispetto conforto e sostegno al presente disegno di legge. Giova per altro osservare che, in quella circostanza, nella discussione svoltasi in Commissione, si fecero le più ampie riserve sulla correttezza di un procedimento volto a mutare le condizioni di un concorso le cui prove erano in atto, e si decise di fare uno strappo soltanto in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso senza che fosse stato bandito alcun concorso per la libera docenza e auspicando la formazione di una nuova disciplina legislativa che, eliminando gli inconvenienti derivanti dal numero chiuso, togliesse persino la possibilità di ricorrere ad un procedimento così abnorme quale è quello di derogare alla legge vigente mentre la si sta applicando.

Oggi la maggioranza della vostra Commissione, posta di fronte alla richiesta di una nuova deroga, conferma sostanzialmente il punto di vista allora espresso, traendone, in

ordine al disegno di legge in esame, le necessarie conseguenze negative.

Tale punto di vista può essere formulato così:

1° La norma del numero chiuso, oggi vigente, dà luogo ad alcuni inconvenienti che bisogna cercare di eliminare modificando la legge del 26 marzo 1953.

2° Le nuove disposizioni che si renderanno necessarie non dovranno tuttavia incoraggiare l'inflazione, che è in atto, delle libere docenze, specialmente nella Facoltà di medicina, ma tendere, al contrario, a restituire a tale istituto, che ha gloriose tradizioni in Italia, la serietà e il prestigio in gran parte perduti.

3° È desiderabile che le nuove norme siano presto studiate e approvate, possibilmente prima del bando di futuri concorsi.

4° Finché questo non accada, la Commissione è contraria a nuove deroghe della legge in vigore, e ciò, in generale, per la tutela della certezza del diritto, e, concretamente, per non fare ingiustizia a quegli aspiranti alla libera docenza che, tenuto conto delle possibilità loro offerte dal numero massimo delle abilitazioni da concedere fissato dal bando di concorso, abbiano per avventura rinunciato a partecipare al concorso stesso, o a coloro che, durante lo svolgimento di esso, per analoghe considerazioni e magari per invito della Commissione, si siano ritirati; e finalmente per stroncare la consuetudine invalsa di chiamare il Parlamento ad un estenuante ed interminabile lavoro di Sisifo, distraendolo dall'esame di proposte di legge organiche e innovatrici per assorbirlo totalmente nello studio dei modi e degli accorgimenti necessari per rendere vana, incerta, e senza effetto la legislazione vigente.

La vostra Commissione non ignora che l'invito, che vi rivolge, di respingere il presente disegno di legge, avrà dolorose conseguenze per taluni candidati al concorso che volge al termine, i quali, anche se personalmente meritevoli di molto riguardo e comprensione, si vedranno privati di una qualifica, che ormai ritenevano sicura (giacché è invalsa in Italia la convinzione che l'approvazione di un disegno di legge da parte di un solo ramo del Parlamento, o magari da parte del solo Consiglio dei Ministri che ne autorizza la presentazione

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle Camere, equivalga al varo definitivo della legge stessa); tuttavia confida che nella nuova sessione di abilitazione alla libera docenza, il cui bando dovrebbe essere imminente, essi potranno trovare, se pure con lieve ritardo, un riconoscimento dei loro meriti, soprattutto se una tempestiva modificazione del congegno legislativo consentirà davvero ai migliori di affermarsi fuori di ogni vincolo arbitrario, col più ampio rispetto della serietà degli studi e della scienza.

A modo di conclusione, dobbiamo rilevare che il disegno di legge che vi proponiamo di rigettare è intimamente incongruente e persino contraddittorio nelle sue disposizioni: non si vede infatti alcuna giustificazione al limite di allargamento fissato arbitrariamente al 50 per cento; particolarmente assurda è la disposizione che toglie questo limite per quelle discipline per le quali siano stati banditi soltanto uno, due, tre o quattro posti, con la conseguenza che in ematologia, dove il bando di concorso metteva a disposizione 3 posti, tutti i 22 aspiranti potrebbero conseguire la libera docenza, mentre in chirurgia toracica, dove

erano disponibili 6 posti, soltanto 9 dei 17 candidati potranno raggiungere la meta; infine, nonostante le contrarie apparenze, la richiesta unanimità nel giudizio di idoneità può, in concreto, non rappresentare una remora a colpevoli indulgenze, perchè purtroppo accade che essa sia talvolta il frutto di un accordo fra i commissari, inclini, per motivi umanamente apprezzabili ma generatori di ingiustizia, a mandare avanti i propri allievi sostenendo magari quelli dei colleghi per averne il contraccambio.

La presa di posizione, purtroppo rigida, che abbiamo dovuto assumere, e la franchezza, forse un po' rude, con cui abbiamo fatto alcuni rilievi, non sono prova di insensibilità verso alcune situazioni di disagio che potremo creare, e che hanno invece tutta la nostra umana simpatia, ma nascono dal nostro amore per la scuola e per il progresso scientifico, e vogliono essere un richiamo alla necessità di procedere al lavoro legislativo in modo organico, coerente e degno di una grande e vera democrazia.

LAMBERTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza indetta nell'anno 1955, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione 1^a del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, può conferire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1953, n. 188.

Qualora, tuttavia, trattasi di discipline per le quali siano stati banditi più di quattro posti non potranno conferirsi abilitazioni ai sensi del precedente comma, in misura superiore al 50 per cento dei posti.

Ove necessario, ai fini dell'attuazione del presente articolo sarà fatto luogo alla riconvocazione delle Commissioni che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già conclusi i propri lavori.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.